



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 224 Reg. deliberazioni

**OGGETTO: lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino.  
Conferimento incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori all'ing. Mirko Tovazzi e relazione geologico-tecnica al dott. geol. Paolo Passardi.  
(CIG X7101F3EBA-X4901F3EBB)**

Il giorno **sei** del mese di **dicembre 2011** ad ore **17.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Stefania Buffa**
3. **Bruno Nervo**
4. **Prati Eric**

Sono assenti i Signori: **Chiara Avanzo**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Oggetto: Lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino.  
Conferimento incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori all'ing. Mirko Tovazzi e relazione geologico-tecnica al dott. geol. Paolo Passardi.  
(CIG X7101F3EBA-X4901F3EBB)**

### **la Giunta comunale**

atteso che la Malga Telvagola è servita dall'acquedotto derivante da piccole sorgenti che scaturiscono in loco;

che il Comune di Castello Tesino è d'accordo nel cedere una parte di acqua potabile del proprio acquedotto comunale della località Marande previa progettazione esecutiva;

che il progetto è relativo alla realizzazione di un tratto di acquedotto ad uso potabile, della lunghezza complessiva di circa 1 Km, di collegamento tra la Malga Cavallara e la Malga Telvagola. Il nuovo collegamento consentirà di fornire a gravità Malga Telvagola di acqua già potabilizzata proveniente dalla sorgente Fontanazzi, ad integrazione delle risorse esistenti, per una portata media stimata di 0,5 l/secondo. Il progetto sarà funzionale ad ottimizzare e migliorare le attuali modalità di distribuzione d'acqua alla malga ed ai masi privati circostanti ed a completare, mediante installazione di un nuovo idrante nelle vicinanze della strada provinciale, la rete di distribuzione antincendio;

visto il preventivo di parcella pervenuto in data 22 novembre 2011 prot. n. 6160 del dott. geol. Paolo Passardi con studio a Trento per la redazione della relazione geologico-tecnica verso un corrispettivo di € 2.500,00 oltre al contributo previdenziale e l'IVA;

visto il preventivo di parcella pervenuto in data 29 novembre 2011 prot. n. 6291 dell'ing. Mirko Tovazzi con studio a Trento per la realizzazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo verso un corrispettivo di € 8.500,00 oltre al contributo previdenziale e l'IVA;

visti i curriculum professionale;

visti i pareri favorevoli espressi, dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di dare atto che:
  - a) il fine e l'oggetto del contratto sono descritti in premessa;
  - b) la scelta del contraente, prescindendo da ulteriori offerte, trova giustificazione nel disposto di cui all'art. 8 - 2° comma del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, così come modificato dal D.P.P. 22 luglio 2009, nr.15-17/Leg.;
  - c) per l'incarico della redazione della relazione geologico-tecnica le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'offerta pervenuta in data 22 novembre 2011 prot. n. 6160, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo la forma d'uso commerciale;
  - d) per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione allegato, che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della convenzione approvata;
2. di conferire l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori del tratto di acquedotto ad uso potabile di collegamento tra Malga Cavallara e Malga Telvagola all'ing. Mirko Tovazzi con studio a Trento in via F. Ferruccio 2/1, verso un corrispettivo di € 10.696,40 di cui € 340,00 per cassa ingegneri (4%) ed € 1.856,40 per IVA;(CIG X7101F3EBA)

3. di conferire l'incarico per la redazione della relazione geologica-tecnica accompagnatoria al progetto di cui al precedente punto, al dott. geol. Paolo Passardi con studio a Trento in via Largo Nazario Sauro 22, verso un corrispettivo di € 3.085,50 di cui € 50,00 per contributo previdenziale (2%) ed € 535,50 per IVA;(CIG X4901F3EBB)
4. la spesa di € 13.781,90 derivante dal presente provvedimento è imputata al capitolo 3110/3 codice 2.01.05.01 del bilancio dell'esercizio corrente residui passivi 2007, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Trento, 21 novembre 2011

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
COMUNE DI PIEVE TESINO  
Piazza G. Schievano Buffa, 1  
38050 PIEVE TESINO  
c.a.  
U.T.C.  
Geom. MARICA MENATO  
e p.c.  
Sig. Segretario  
Dott. STEFANO MENGUZZO

**OGGETTO:** Relazione geologico-tecnica di accompagnamento al progetto di lavori di costruzione nuovo acquedotto di collegamento tra Malga Cavallara (Castello Tesino) e Malga Telvagola (Pieve Tesino)

A seguito della Vs. gentile richiesta, invio la presente offerta economica per lo svolgimento della relazione geologico-tecnica di accompagnamento al progetto di cui all'oggetto, sottolineando che restano a carico della Committenza:

- permessi di accesso all'area di studio;
- eventuali indagini geognostiche dirette ed indirette, prelievo campioni ed analisi relative, e quanto altro risultasse necessario al fine della definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno di imposta delle opere in progetto e non fosse reso disponibile dai dati esistenti e dalle indagini eseguite, concordate preventivamente tra lo Studio di Geologia di dott. Paolo Passardi, il Progettista ed l'U.T.C. del Comune di Pieve Tesino;
- contributo previdenziale a carico del Committente, pari 2% in vigore dal 17/03/96 (art. 8 D. Lgs. 103/96);
- IVA di legge.

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore spiegazione, porgo distinti saluti.

dott. Paolo Passardi

ORIGINALE: UFF. TECNICO  
COPIA PER: GIUNTA

.....  
.....  
IL SEGRETARIO COMUNALE



<b>COMUNE DI PIEVE TESINO</b> PROVINCIA di TRENTO	
22 NOV. 2011	
Prot. n. <u>6160</u>	.....
Cat. ....	Cl. ....



## OFFERTA ECONOMICA

Onorario relativo a:	Importo in €
<b>Relazione geologico-tecnica di accompagnamento al progetto di lavori di costruzione nuovo acquedotto di collegamento tra Malga Cavallara (Castello Tesino) e Malga Telvagola (Pieve Tesino)</b> in base al D.M. 14.01.2008 “Nuove norme tecniche...”	
1) Onorario per la consulenza calcolato in base al Tariffario dell'Ordine dei Geologi per un valore stimato dell'opera pari a <b>80.000,00 euro</b> categoria opera: III (acquedotti, condotte e reti di distribuzione d'acqua naturale, minerale e termale, serbatoi, depuratori di liquame) - percentuale di applicazione: 50 % <b>3.259,08 € * 0.50=</b>	<b>1.629,54</b>
2 Direzione lavori di carattere geologico <b>9.960,43 € * 0.30=</b>	<b>977,72</b>
2) Spese per sopralluoghi, contatti, raccolta dati esistenti, supervisione all'esecuzione delle indagini, stesura della relazione tecnica in 3 copie + 1 su supporto magnetico - art. 20 del Tariffario dell'Ordine dei Geologi <b>pari a 22% circa dell'importo</b>	<b>572,74</b>
<b>SUBTOTALE IN EURO (€)</b>	<b>3.180,00</b>
3) <b>Sconto a Voi riservato pari a 22% circa</b>	<b>-680,00</b>
<b>SUBTOTALE IN EURO (€)</b>	<b>2.500,00</b>

### ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE:

- permessi di accesso alle aree di studio;
- indagini geognostiche dirette ed indirette, prelievo campioni ed analisi relative, e quanto altro risultasse necessario al fine della definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno di imposta delle opere in progetto e non fosse reso disponibile dai dati esistenti, concordate preventivamente tra lo Studio di Geologia di dott. Paolo Passardi, il Progettista e l'Amministrazione Comunale;
- **contributo previdenziale a carico del Committente pari 2% in vigore dal 17/03/96 (art. 8 D. Lgs. 103/96);**
- **IVA di legge.**

	Importo in £	Importo in €	Percentuale classe III	Importo (in €)
Fino a	10.000.000,00	10.000.000,00	5,73475	296,18
sull'eccedenza fino a	50.000.000,00	40.000.000,00	4,9155	1.015,46
sull'eccedenza fino a	100.000.000,00	50.000.000,00	4,09625	1.057,77
sull'eccedenza fino a	500.000.000,00	54.901.600,00	1,6385	464,59
sull'eccedenza fino a	1.000.000.000,00	0,00	1,3108	0,00
sull'eccedenza fino a	10.000.000.000,00	0,00	0,81925	0,00
sull'eccedenza		0,00	0,49155	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>154.901.600,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>2.833,99</b>

L'aggiornamento del tariffario (D.M. 3007/1996) ha portato ad un aumento del 15% rispetto alle cifre sopra calcolate  
(vedi importi di riferimento sulla tabella aggiornata in fotocopia)

€ **2.833,99 \*1.15= 3.259,08**

Allegato alla deliberazione n° \_\_\_\_\_ di data 6 dicembre 2011

COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

## SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di "realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino collegamento località cavallara- località Telvagola".

Tra i Signori:

1) Gecele Livio Mario che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino , codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto.

2) ing. Mirko Tovazzi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Collegio degli architetti della Provincia di Trento, c.f. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_;

In conformità alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del 06.12.2011 esecutiva a sensi di legge, è stata autorizzata la stipulazione del presente atto di incarico, si conviene e si stipula quanto segue.

### ARTICOLI RELATIVI ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

#### ART. 1

##### (Oggetto dell'incarico)

1. Il **Comune di Pieve Tesino**, di seguito denominato semplicemente "Comune", affida al Professionista **ing. Mirko Tovazzi**, di seguito denominato semplicemente "Professionista", che accetta, il seguente incarico:

**redazione progetto preliminare, definito, esecutivo e direttore dei lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino collegamento località Cavallara- località Telvagola.**

2. Sono escluse dall'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:

- a) tipi di frazionamento;
- b) indagini penetrometriche;
- c) perizie geologiche.

3. Il costo complessivo dell'opera, oggetto del presente incarico, ammonta ad € 80.000,00 escluse le somme a disposizione. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il professionista deve redigere il progetto.

4. Eventuali variazioni in più o in meno, rispetto al costo originario dell'opera, saranno oggetto di apposita autorizzazione del Sindaco, previa richiesta motivata del Professionista.

5. Eventuali variazioni del costo complessivo dell'opera oggetto di progettazione, determinate da disposizioni normative e che non incidano sul costo dei lavori, non comportano modifiche alla presente convenzione.

6. Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune ed in particolare con il Sindaco pro tempore, al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili.

7. L'oggetto dell'incarico e il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, nonché il contenuto dell'offerta del professionista di data 29.11.2011 prot. n. 6291 viene allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A", non possono essere variati senza la preventiva autorizzazione del Comune. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione.

#### ART. 2

##### (Ulteriori obblighi del Professionista)

1. Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune ed in particolare con il Sindaco pro tempore, al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto.

2. Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari presso gli Organi ed Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno richiesti a cura del Comune, su formale richiesta del Professionista.

3. Il Professionista è tenuto, sotto la sua responsabilità, a segnalare tempestivamente al Comune, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la successiva realizzazione dell'opera oggetto di progettazione.

4. Il Professionista si impegna a richiedere gli incontri necessari per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate, nonché a parteciparvi direttamente.

Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario esposto in parcella.

5. Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

6. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 - 1° comma, si impegna ad introdurre negli elaborati, anche se già predisposti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune richieda ai fini di rendere il progetto approvabile. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette variazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

7. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Sindaco e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza la necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

### **ART. 3**

#### **(Termini di consegna)**

1. Il progetto esecutivo completo, di cui all'art. 1 comma 1., come definito dall'art. 17 della predetta L.P. 26/1993, corredato degli elaborati progettuali previsti dall'allegato C) dell'art. 7 del richiamato D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., devono essere consegnati dal professionista al Comune in numero \_\_\_\_\_ esemplari entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 50,00 somma che sarà trattenuta direttamente dal compenso spettante al Professionista stesso. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

3. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione e quelli per l'ottenimento di pareri o nullaosta, non saranno computati nei tempi utili per l'espletamento dell'incarico.

4. Con formale atto del Sindaco e previa richiesta motivata del Professionista, in carta legale, da presentarsi in tempi precedenti le rispettive scadenze, potrà essere concesso, per una sola volta, un adeguato periodo di proroga.

5. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5, della legge provinciale n. 26/1993 e s.m. e art. 9, commi 8 e 9, del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto della convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Comune.

### **ART. 4**

#### **(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)**

1. Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dalla convenzione, il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento delle eventuali, ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.

### **ART. 5**

#### **(Compensi)**

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di € 80.000,00.

Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e contributivi, comprensivo di tutte le voci, relative all'incarico di progettazione, e direzione dei lavori risultanti dal preventivo di parcella pervenuto in data 29.11.2011, prot. n. 6291, è determinato nell'importo complessivo di € 8.500,00 al netto di C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. suddiviso come esposto nell'allegato preventivo.

2. L'onorario a percentuale sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente esclusi gli oneri fiscali, le spese tecniche e gli imprevisti, fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'art.

1.

3. Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto al Professionista previa emissione di fattura da parte del medesimo e con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 50% del compenso complessivo alla consegna di tutti gli elaborati progettuali;
- b) il saldo del compenso ad avvenuta approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna degli elaborati se, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto la definitiva approvazione.

4. Qualora l'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 (uno) non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna, il Comune corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino alla concorrenza dei 9/10 (nove decimi) del compenso totale di cui ai precedenti commi.

5. Qualora il ritardo non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati progettuali, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso al Comune con le necessarie modifiche, completo delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna degli elaborati se, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto la definitiva approvazione.

6. Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle scadenze previste al precedente comma 3;

7. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista.

8. Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 1) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa e, comunque, non prima della stipulazione dell'eventuale relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.

9. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Sindaco.

#### **ART. 6**

##### **(Varianti progettuali)**

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione definitiva del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..

2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere autorizzato dal Comune con apposita deliberazione e successiva, separata convenzione.

3. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.

4. Nel caso in cui le varianti progettuali si rendessero necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni verificatesi nella progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il Comune si riserva il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

5. l'affidamento dell'incarico di redazione di varianti progettuali non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata L.P. 26/1993 e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione.

6. il Comune si riserva il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

#### **ART. 7**

##### **(Lotti e stralci)**

1. Qualora il Comune, con nota del Sindaco, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali.

2. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base delle disposizioni vigenti dell'ordine degli ingegneri.

#### **ART. 8**

##### **(Recesso unilaterale del Comune)**

1. Nel caso in cui l'incarico riguardi congiuntamente più fasi di progettazione, il Comune, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

2. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1., ai casi di recesso dell'amministrazione si applica, per quanto compatibile, la Legge n. 1180/1952 e s.m. .

#### **ART. 9**

##### **(Risoluzione per inadempimento)**

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Amministrazione o qualora la penale di cui all'art. 3, comma 5) raggiunga un importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato carente ed inattendibile sotto il profilo tecnico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista.

2. In tal caso spetterà al Professionista un compenso rapportato alle prestazioni effettivamente rese, nel limite in cui queste siano utilizzabili per l'ultimazione della progettazione, con esclusione di ulteriori indennizzi per incarico parziale.

3. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

4. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1. dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Segretario, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 10**

##### **(Disponibilità del progetto)**

1. Il progetto e i relativi elaborati di cui all'art. 1 (uno) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come pure introdurvi, nel modo e con i mezzi ritenuti opportuni, varianti ed integrazioni senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista che ha apportato le variazioni stesse.

### **ARTICOLI RELATIVI ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI**

#### **ART. 11**

##### **(Oggetto dell'incarico)**

1. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al Professionista, che accetta senza riserve, l'incarico di **direzione lavori relativamente ai lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino collegamento località Cavallara- località Telvagola.**

2. Il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, con particolare riferimento al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, alla legge 10 dicembre 1981, n. 741, nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.

3. Alla fine dell'applicazione dell'art. 20, comma 5, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 9, commi 8, 9 e 10 del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico si ritiene concluso con la consegna al Comune della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo.

#### **ART. 12**

##### **(Compensi)**

1. Si richiama l'art. 5 della presente convenzione.

2. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

3. Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

#### **art. 13**

##### **(Varianti progettuali)**

1. La direzione dei lavori conseguenti a varianti progettuali ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e s.m. è compresa nell'oggetto della presente convenzione. Essa pertanto è affidata al professionista incaricato della direzione lavori dell'opera, senza necessità di stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione.

2. Nel caso di incarico globale, comprendente la progettazione, nessun compenso è dovuto al

Professionista dal Comune qualora la variante progettuale si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o omissioni progettuali.

**art. 14**

**(Risoluzione per inadempimento)**

1. Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e dalla vigente normativa in materia.

2. Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, spettano al Professionista i compensi previsti dall'ordine degli ingegneri senz'altro indennizzo.

**ARTICOLI COMUNI ALL'INCARICO SIA DI PROGETTAZIONE CHE DI DIREZIONE LAVORI**

**ART. 15**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli ingegneri.

**ART. 16**

**(Clausola compromissoria)**

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono definite in via bonaria. Qualora la divergenza non trovi soluzione, deve essere acquisito il parere in merito del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento.

2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

**ART. 17**

**(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)**

1. Il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per ingegneri e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, - anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata L.P. 26/93. Dichiara altresì di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino, \_\_\_\_\_

Il Professionista

ing. Mirko Tovazzi

Il Sindaco

Livio Mario Gecele

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3, 4, 8, 9, 16 e 17 penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, recesso unilaterale del comune, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali e assimilati.

Il Professionista

ing. Mirko Tovazzi

Il Sindaco

Livio Mario Gecele

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 07/12/2011, n. 465 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 07/12/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data 07/12/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo